



Ufficio: CAS - SERVIZI ALLA PERSONA
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 574 DEL 21-06-2019

Oggetto: ASSEGNAZIONE A NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SALIMBENI N. 12 DESTINATO ALLA TEMPORANEA SISTEMAZIONE DI FAMIGLIE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELL'AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la seguente relazione del Responsabile del Servizio Servizi alla Persona:

Atteso che a seguito degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia nelle date del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi, che hanno interessato con notevoli danni anche il Comune di San Severino Marche, si è creata una situazione di immediato urgente bisogno di soluzione alloggiative alternative da parte delle numerosissime famiglie che hanno dovuto sgomberare dalla propria abitazione a causa dei danni arrecati dal sisma;

Atteso che nell'immediato dei suddetti eventi sismici la popolazione interessata è stata sistemata nei punti di prima accoglienza allestiti dal Comune presso palazzetti, palestre ed altre strutture pubbliche comunali, inviata in strutture alberghiere convenzionate con la Regione Marche o, infine, inserita nel CAS, nel caso in cui avesse reperito autonomamente una diversa sistemazione alloggiativa e che solo successivamente e nei limiti delle relative disponibilità è stata possibile l'assegnazione di SAE o alloggi acquistati dall'ERAP per la finalità in oggetto.

Atteso che presso questo Comune alla data odierna figurano istanze non soddisfatte di assegnazione di SAE o alloggi acquistati dall'ERAP per la temporanea sistemazione della popolazione terremotata;

Dato atto che il Comune di San Severino Marche per quanto concerne immobili di proprietà ha la disponibilità dell'alloggio sito in via Salimbeni n. 12, ristrutturato dal Comune ai sensi della Legge n. 61/1998 (sisma 1997), e recentemente riconsegnato dal precedente assegnatario per motivi di intervenuta Sistemazione Alloggiativa Definitiva;

Atteso che in dipendenza di quanto sopra si può procedere alla sua assegnazione in favore di nucleo familiare colpito dagli eventi sismici di che trattasi e, in analogia alla normativa vigente per l'assegnazione di S.A.E. o delle unità abitative acquistate dall'ERAP, in possesso dei medesimi requisiti previsti per tali forme di assistenza alla popolazione e cioè:

Residenza e/o stabile dimora (abitazione principale, abituale e continuativa) alla data del sisma in un edificio con danno classificato da scheda AeDES di tipo:

- "E"



- “F di non rapida soluzione ”
- “ZONA ROSSA” definita da specifica Ordinanza Sindacale;

Atteso che l’assegnazione dell’alloggio di cui sopra è alternativa alla concessione/ammissione ad altre forme di assistenza pubblica che vengono a cessare al momento dell’avvenuta stipula del relativo contratto e pertanto la sua assegnazione comporta l’esclusione dalle altre misure assistenziali previste dalla vigente normativa in materia di sisma, tra le quali, specificatamente:

- assegnazione del CAS (contributo mensile per l’autonoma sistemazione) di cui all’art. 3 dell’Ordinanza n. 388/2016;
- ospitalità in strutture alberghiere;

Preso atto della elenco/graduatoria dei nuclei familiari aventi i requisiti di cui sopra, tenuto conto delle assegnazioni già effettuate di S.A.E., di “Alloggi acquistati dall’ERAP” e dell’alloggio di proprietà del Comune sito in via Porta Romana, si propone quanto segue:

1. Procedere alla formale assegnazione in uso temporaneo dell’alloggio di proprietà comunale sito in via Salimbeni n. 12 (foglio 152, part 136 sub 11) in favore del nucleo familiare avente diritto, come in premessa del sig. PAJA ARANIT, residente a San Severino Marche in Via Settempeda, 32 I.6, dimorante stabilmente alla data degli eventi sismici dell’agosto 2016 e successivi in Viale B. Eustachio n. 15 (alloggio dichiarato inagibile lett. E ordinanza n. 577 del 03/02/2017) come da graduatoria conservata in atti dei richiedenti aventi diritto.
2. Dare atto che l’assegnazione di cui sopra avviene in via provvisoria con decorrenza dalla data della sottoscrizione del relativo contratto e sino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione di provenienza del nucleo familiare assegnatario.
3. Dare atto che in conseguenza di quanto sopra dettagliatamente specificato:
 - La presente assegnazione in uso temporaneo avviene a titolo gratuito nei confronti del nucleo familiare dell’assegnatario.
 - L’alloggio abitativo di emergenza assegnato in uso temporaneo costituisce misura alternativa alle altre forme assistenziali previste dalla normativa vigente per sopperire al disagio della popolazione colpita dagli eventi sismici del 2016 e successivi (C.A.S., S.A.E., ospitalità c/o strutture alberghiere)
 - l’alloggio viene concesso allo stato in cui trovasi ed eventuali modifiche o interventi di manutenzione straordinaria richiesti dall’assegnatario dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune;
 - fanno carico al nucleo familiare assegnatario le spese per la manutenzione ordinaria, le utenze domestiche e le spese per arredi.
 - in analogia con il regime delle spese applicato ad altre tipologie alloggiative previste per l’emergenza sisma, le spese contrattuali, oneri di registrazione compresi, sono a carico del Comune.
4. Di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 268,00 per le spese necessarie alla registrazione del contratto, imputabile al Cap. 102/00 esercizio 2019.
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Servizi alla Persona di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti ed in particolare alla stipula di contratto di comodato gratuito ai sensi del D.L. N. 8/2017, convertito con L. 45/2017, secondo lo schema allegato alla presente;



6. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
7. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
8. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
(sig.ra Antonella Leonori)

Dato atto della propria competenza all'assunzione della presente determinazione in forza del Decreto Sindacale n. 5 del 21/05/2019.

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto;
- 2) Procedere alla formale assegnazione in uso temporaneo dell'alloggio di proprietà comunale sito in via Salimbeni n. 12 (foglio 152, part 136 sub 11) in favore del nucleo familiare avente diritto, come in premessa del sig. PAJA ARANIT, residente a San Severino Marche in Via Settempeda, 32 I., dimorante stabilmente alla data degli eventi sismici dell'agosto 2016 e successivi in Viale B. Eustachio n. 15 (alloggio dichiarato inagibile lett. E ordinanza n. 577 del 03/02/2017) come da graduatoria conservata in atti



dei richiedenti aventi diritto.

- 3) Dare atto che l'assegnazione di cui sopra avviene in via provvisoria con decorrenza dalla data della sottoscrizione del relativo contratto e sino al ripristino dell'agibilità dell'abitazione di provenienza del nucleo familiare assegnatario.
- 4) Dare atto che in conseguenza di quanto sopra dettagliatamente specificato:
 - La presente assegnazione in uso temporaneo avviene a titolo gratuito nei confronti del nucleo familiare dell'assegnatario.
 - L'alloggio abitativo di emergenza assegnato in uso temporaneo costituisce misura alternativa alle altre forme assistenziali previste dalla normativa vigente per sopperire al disagio della popolazione colpita dagli eventi sismici del 2016 e successivi (C.A.S., S.A.E., ospitalità c/o strutture alberghiere)
 - l'alloggio viene concesso allo stato in cui trovasi ed eventuali modifiche o interventi di manutenzione straordinaria richiesti dall'assegnatario dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune;
 - fanno carico al nucleo familiare assegnatario le spese per la manutenzione ordinaria, le utenze domestiche e le spese per arredi.
 - in analogia con il regime delle spese applicato ad altre tipologie alloggiative previste per l'emergenza sisma, le spese contrattuali, oneri di registrazione compresi, sono a carico del Comune.
- 5) Di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 268,00 per le spese necessarie alla registrazione del contratto, imputabile al Cap. 102/00 esercizio 2019.
- 6) Di demandare al Responsabile del Servizio Servizi alla Persona di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti ed in particolare alla stipula di contratto di comodato gratuito ai sensi del D.L. N. 8/2017, convertito con L. 45/2017 secondo lo schema allegato alla presente.
- 7) di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
- 8) di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente



provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

- 9) di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 10) di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell' esercizio 2019.



SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura redatta in duplice copia, presso gli uffici comunali siti in San Severino Marche, via C. Battisti n 1,

TRA

- avv. **PIETRO TAPANELLI**, nato a Camerino (MC), il 06.09.1981, in quale in forza del Decreto Sindacale n. 76/13 del 31.10.2014, interviene nella qualifica di Responsabile dell'Area Amministrativa autorizzato a stipulare i contratti ai sensi dell'art. 107, comma 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 8 – comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in rappresentanza e per conto del Comune di San Severino Marche con sede in San Severino Marche (MC), Piazza del Popolo n 45, Codice Fiscale e Partita IVA 00119580439, nel prosieguo denominato "Comune" o anche "COMODANTE";

E

La sig. **PAJA ARANIT** nato a _____ il _____, (C.F. _____), con domicilio in _____, Via _____ n. __, d'ora in avanti denominato

COMODATARIO

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 574 del 21/06/2019 il Comune di San Severino Marche ha disposto, per le motivazioni nello stesso atto specificatamente riportate, l'assegnazione dell'alloggio di proprietà comunale appresso indicato - in favore della Sig. **PAJA ARANIT**, stabilmente dimorante alla data degli eventi sismici dell'agosto 2016 e successivi in abitazione risultata inagibile, lett. "E" (foglio) sita in via Bartolomeo Eustachio, 15;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Il Comune di San Severino Marche (**COMODANTE**) concede in comodato d'uso gratuito al Sig. **PAJA ARANIT (COMODATARIO)**, che accetta, l'alloggio sito nel Comune di San Severino Marche Via Salimbeni n. 12, identificato al Catasto Edilizio Urbano del Comune di San Severino Marche al Foglio 152, Mappale 136 Sub 11 cat. ___ rendita ____, oggetto del presente contratto ed appositamente indicato nella planimetria allegata, per adibirlo a propria abitazione nelle more del ripristino dell'alloggio dichiarato inagibile a seguito del sisma occorso nelle Marche nel 2016, ai seguenti patti e condizioni:

Art. 1. Il rapporto di comodato ha decorrenza dalla data odierna e si protrarrà per tutto il periodo necessario alla completa ristrutturazione dell'immobile precedentemente occupato dal comodatario, reso inagibile a seguito del sisma del 2016.

Dal trentesimo giorno successivo alla consegna delle chiavi i componenti del nucleo assegnatario dell'immobile decadono da tutte le ulteriori forme di assistenza previste nelle Ordinanze di Protezione Civile.

Art. 2. Il comodatario si obbliga ad occupare stabilmente l'immobile per tutto il periodo di validità del contratto, unitamente al suo nucleo familiare, così composto:

- PAJA ARANIT (c.f. PJARNT90E04Z100E)
- DAJA RIGERT (c.f. DJARRT93S14Z100D)
- PAJA JULINDA (c.f. PJAJND94S50Z100K)
- PAJA SOFIA (c.f. PJASFO16E53E783R)

E' fatto espresso divieto al comodatario di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, anche se temporaneamente o a titolo gratuito, il godimento dell'immobile.

Art. 3. Il rapporto di comodato è a titolo gratuito, perciò nessun corrispettivo il comodatario dovrà corrispondere al comodante per l'uso dell'immobile; tuttavia sono a suo carico, per l'intero, le spese di manutenzione ordinaria, le imposte e tassa sui rifiuti (tari), nonché le spese relative alla stipula dei



contratti di fornitura di energia elettrica, gas, acqua potabile ecc...relativi all'alloggio, ivi compresi gli eventuali oneri di installazione dei contatori, oltre che quelle di esercizio relative alle utenze stesse. Il comodatario dà atto di aver ricevuto le informazioni e copia dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell'unità immobiliare, conservata in atti presso gli uffici del Servizio Servizi alla persona.

Art. 4. Le spese di manutenzione di natura straordinaria restano a carico del comodante; eventuali spese di manutenzione straordinaria sostenute dal comodatario per la conservazione dell'immobile andranno rimborsate a quest'ultimo solo se necessarie ed urgenti, ovvero se espressamente autorizzate.

Art. 5. Il comodatario si obbliga ad utilizzare i beni unicamente per la loro destinazione di civile abitazione con espresso divieto di mutarne la destinazione d'uso. Il Comodatario è responsabile dell'immobile consegnato e si obbliga ad usarlo con la diligenza del "buon padre di famiglia" e senza recare molestie ai vicini. Il Comodatario è obbligato al mantenimento di quanto ceduto in comodato in buon ordine ed in perfetto stato di conservazione. Il Comodatario si obbliga, con la firma della presente scrittura privata, alla custodia dei locali oggetto di comodato.

È fatto carico al conduttore di provvedere alla buona conservazione dell'impianto di riscaldamento, in particolare provvedendo a propria cura e spese alla manutenzione delle apparecchiature, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune proprietario per le conseguenze dannose che derivassero dalla mancata o imperfetta manutenzione delle apparecchiature degli impianti o dei condotti.

Art. 6. Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato in buono stato di manutenzione, esente da vizi e difetti che ne diminuiscano il godimento e si obbliga a restituirlo al termine del rapporto nello stesso stato, salvo il normale deperimento d'uso dovuto alla vetustà.

Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione fatta dal comodatario, se non diversamente stabilito per iscritto, resterà di proprietà del comodante al termine del rapporto, senza alcun compenso se non autorizzata. Nel caso in cui l'immobile venga restituito in



condizioni diverse da quelle convenute, resta riservato al comodante il diritto di pretendere la remissione dell'immobile nel pristino stato in danno e a spese del comodatario.

Art. 7. Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto previo preavviso al comodatario.

Art. 8. Il comodatario è costituito custode dei locali concessi in uso ed è responsabile verso il comodante dei danni causati ai terzi o all'immobile per colpa sua o dei propri conviventi, e per ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dei locali

Art. 9. Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti recati a sé stesso o ai propri familiari conviventi, all'immobile occupato o ai propri beni, che possano derivargli da fatti non imputabili alla sua persona, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Art. 10. L'immobile dovrà essere restituito al comodante, libero da persone e cose, non appena verrà revocata l'ordinanza di inagibilità di cui sopra, o comunque, non appena al comodante verrà messa a disposizione altra sistemazione abitativa a carattere definitivo.

In caso di decesso del comodatario unico occupante dell'alloggio, l'obbligo di restituzione è a carico dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 11. Il presente contratto è risolto di diritto, con conseguente obbligo di restituzione immediata dell'immobile:

- a) in caso di cessazione della stabile occupazione dell'immobile stesso e/o di variazione della residenza anagrafica dall'immobile medesimo;
- b) In caso di concessione a terzi - a qualsiasi titolo - del godimento dell'immobile;
- c) In caso di variazione o mutamento, anche parziale, della destinazione d'uso dell'immobile;
- d) In caso di esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico edilizie;
- e) In caso di grave inosservanza delle norme contenute nel presente contratto



Art. 12. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, al Codice Civile e agli usi locali.

Art. 13. Tutte le spese del presente contratto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodante, che accetta di sostenerli.

Art. 14. Nel caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti determinato la competenza del Foro di Macerata.

Art. 15. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà subire modifiche e/o integrazioni in relazione ad eventuali indicazioni che dovessero essere fornite dal Dipartimento della Protezione Civile delle Marche, nel qual caso le stesse si impegnano al stipulare un nuovo contratto conforme a tali indicazioni.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Il Responsabile del

Del Comune di San Severino Marche

(_____)

Sig. _____



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 21-06-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 21-06-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

La suesesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 02-07-19 al 16-07-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 17-07-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario